



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
ORTONA

ORDINANZA n. 03/1992

LAVORI SUBACQUEI NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI ORTONA

Il Capo del Circondario Marittimo di Ortona:

- VISTO: il D.M. del Ministero della Marina Mercantile in data 13.01.79 e successive modifiche, relativo all'istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale;
- VISTA: l'ordinanza n.27/90 in data 05.05.90 della Capitaneria di Porto di Pescara relativa alla disciplina dell'iscrizione nei registri tenuti ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione;
- RITENUTO: opportuno regolamentare l'attività subacquea entro l'ambito del porto e nelle immediate adiacenze;
- VISTI: gli artt. 68 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 204 del relativo Regolamento di esecuzione:

ORDINA

Articolo 1

Tutti coloro che intendono effettuare lavori subacquei nelle acque del porto di Ortona e nelle immediate adiacenze sono tenuti al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) le ditte/imprese interessate ai lavori subacquei devono essere iscritte nel registro previsto dall'art. 68 del Codice della Navigazione e tenuto dalla Capitaneria di Porto di Pescara;
- b) i sommozzatori in servizio locale devono essere iscritti nel registro tenuto dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Ortona, ai sensi dell'art. 3 del D.M. in data 13.01.79 di cui nelle premesse; o essere in possesso di specifica autorizzazione ad operare rilasciata dall'Autorità Marittima del porto di iscrizione;
- c) l'equipaggiamento/attrezzatura, individuale e non, utilizzata dal sommozzatore deve essere conforme a quanto richiesto dalla vigente normativa in materia; nel caso il

materiale sia imbarcato su un mezzo nautico di appoggio deve essere accompagnato da un certificato di idoneità rilasciato dall'Ente tecnico;

- d) durante l'immersione il sommozzatore deve essere assistito, in superficie, da un secondo operatore in grado di assicurare un collegamento telefonico e di intervenire in caso di emergenza;
- e) la ditta/impresa deve assicurarsi in zona una camera iperbarica e un sanitario;
- f) il punto di immersione deve essere segnalato in superficie dal prescritto segnale lettera "Alfa" del Codice Internazionale dei Segnali.

Articolo 2

Per poter eseguire lavori subacquei all'interno dello specchio acqueo portuale e nelle immediate adiacenze, gli interessati devono richiedere apposita autorizzazione all'Ufficio Circondariale Marittimo. Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi di cui all'articolo 1, nonché la qualità ed il tipo di intervento.

Articolo 3

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Articolo 4

I contravventori alla presente ordinanza, fermi restando i poteri conferiti al Comandante del Porto dagli artt. 1249, 1251 e 1255 del Codice della Navigazione, saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 dello stesso Codice, sempreché il fatto non costituisca diverso più grave reato.

Ortona, lì 10.01.1992

IL COMANDANTE
T.V.(CP) Vincenzo DE LUCA

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993